STRUTTURA COMMISSARIALE

per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012

Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

DECRETO N. 108 del 18/10/2022

Identificativo Atto n. 118

Oggetto

ORDINANZE COMMISSARIALI 24 MARZO 2022, N.750 E 29 AGOSTO 2022 N.796 – RIMBORSO AL COMUNE DI MOGLIA DEGLI ONERI TRIMESTRALI SOSTENUTI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI RISORSE AGGIUNTIVE DI PERSONALE, AI SENSI DEI COMMI 8 E 9, DELL'ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N.95 E S.M.I. – PERIODO APRILE-GIUGNO 2022.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

DATO ATTO che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2022, con Legge 30 dicembre 2021, n.234.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n.74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare "*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*" ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso D.L. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis).

VISTO l'art.10, comma 15-ter, del D.L. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

CONSIDERATO che l'art.1, comma 5, dello stesso D.L. n.74/2012, così come modificato dall'art.10, comma 15, del D.L. n.83/2012 e successivamente dall'art.6-sexies del D.L. 43/2013, prevedeva che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita apposita

Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato D.L. n.74/2012.

DATO ATTO del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del DL 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

DATO ATTO altresì che sempre l'art.6-*sexies* del Decreto Legge 27 aprile 2013, n.43, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 2013, n.71:

- autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74;
- stabilisce che il riparto delle unità di personale fra i comuni interessati avvenga previa intesa tra i Comuni ed i Commissari delegati;
- dispone che agli oneri derivanti si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui all'art.2 del più volte richiamato decreto legge 74/2012 (*Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012*).

RICHIAMATO il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*" ed in particolare l'art.3-*bis*, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n.74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2021, n.234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", la quale, all'articolo 1,

comma 459, fra l'altro ha previsto che "*le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto- legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022» e le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022*".

PRESO ATTO del fatto che il combinato disposto del succitato comma 459 autorizza:

- il prolungamento a tutto l'anno 2022 delle capacità assunzionali con contratti di lavoro flessibile sancita dal citato articolo 3-bis, commi 8° e 9°, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i.;
- prevede all'uopo una spesa massima di € 15.000.000,00, dei quali, ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 1.005.000,00 sono l'importo di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia;
- rinnova per l'anno 2022 anche il riconoscimento delle spese per straordinari per il personale aggiuntivo suddetto, prevedendo all'uopo una spesa massima di € 300.000,00, dei quali, sempre ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 20.100,00 sono di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia;
- prescrive che a tali spese si provveda «*mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122*».

VISTO *il nuovo Accordo ex-art.15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., adottato dagli 11 Comuni del cosiddetto «cratere» - e più precisamente dai Comuni di Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e Sermide e Felonica - in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte Comunali e finalizzato alla definizione della destinazione di 33 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per istruttore direttivo tecnico o amministrativo categoria D1 e categoria C1, ai sensi del comma 2°, dell'art.3-bis del DL n.113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell'art.3-bis del DL n.95/2012 e s.m.i., con il quale i Comuni aderenti definiscono attività, distribuzione ed assegnazioni delle risorse aggiuntive di personale per l'anno 2022.*

RICHIAMATE:

l'Ordinanza Commissariale 24 marzo 2022, n.750 "Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – Anno 2022", con la quale, in continuità con quanto già disposto negli anni precedenti, il Commissario esprime la prevista intesa ex-post e finanzia, per complessivi € 1.005.000,00, il suddetto nuovo Accordo ex-art.15 della legge n.241/1990 e s.m.i., adottato dai Sindaci degli 11 Comuni del cosiddetto "cratere" in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte e finalizzato alla definizione della destinazione di 33 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per istruttore direttivo tecnico e amministrativo categoria D, posizione economica D1, e categoria C, posizione economica C1, di cui al comma 2°, dell'art.3-bis del D.L. n.113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell'art.3-bis del D.L. n.95/2012 e s.m.i., con il quale i Comuni sottoscrittori definiscono attività, distribuzione ed assegnazioni delle risorse aggiuntive di personale per l'anno 2022.

l'Ordinanza Commissariale 29 agosto 2022, n.796 "Personale aggiuntivo per l'espletamento delle pratiche per la ricostruzione assunto presso gli enti locali, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e sue s.m.i. – Anno 2022 – Ridefinizione delle somme a disposizione e reimputazione di spese già sostenute", con la quale si è provveduto a prendere atto dell'erogazione nel conto di contabilità speciale n.5713, da parte dello Stato, della somma di € 1.005.000,00, trasferita in forza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459, della legge n.234/2021, giusta quietanza della Banca d'Italia n.6 del 29 giugno 2022, al fine di coprire le spese per il personale aggiuntivo assunto dai Comuni nell'anno 2022, nonché a reimputare se dette risorse le spese già rimborsate ai Comuni.

CONSIDERATO che il Comune di Moglia ha provveduto, in forza del percorso amministrativo sopra delineato e con proprie specifiche Determinazioni dirigenziali all'assunzione, a tempo pieno e determinato, dei sigg.ri:

- [redacted] (*istruttore tecnico – cat. D, p.e. D1, CCNL dipendenti enti locali*) assunta dal 02.03.2020 al 31.12.2020 in forza della determinazione n.38 del 26.02.2020, prorogata sino al 31.12.2021 con determinazione n.125 del 30.12.2020, successivamente prorogata sino al 31.12.2022 con determinazione n.163 del 31.12.2021;
- [redacted] (*istruttore direttivo tecnico – cat. D, p.e. D1, CCNL dipendenti enti locali*) assunto a far data dal 14.01.2019 sino al 31.12.2019 in forza della determinazione n.5 del 15.01.2019, successivamente prorogato fino al 31.12.2020 con determinazione n. 110 del 27.11.2019, prorogato sino al 31.12.2021 con

determinazione n. 125 del 30.12.2020, successivamente prorogato sino al 31.12.2022 con determinazione n. 163 del 31.12.2021;

- [redacted] *(istruttore direttivo tecnico – cat. C, p.e. C1, CCNL dipendenti enti locali)* assunto a far data dal 1.07.2018 e sino al 31.12.2019 in forza della determinazione n.63 del 30.06.2018 e della determina n.104 del 18.12.2018, successivamente prorogato sino al 31.12.2020 con determinazione n.110 del 27.11.2019 e successivamente prorogato sino al 30.06.2021 con determina n. 125 del 30.12.2020, tenuto conto che la durata massima dei tempi determinati non può superare i 36 mesi conseguente all'ulteriore proroga concessa ai Comuni Sisma maggio 2012, successivamente prorogato con determinazione n.129 del 10.11.2021 e determinazione n. 163 del 31.12.2021 sino al 30.06.2022;
- [redacted] (i*struttore direttivo tecnico categoria D1*) assunto a supporto dell'ufficio tecnico, mediante contratto di somministrazione di lavoro interinale mediante l'operatore **RANDSTAD ITALIA SPA** filiale di Castel Maggiore (Bo), a far data dal 17.01.2022 al 31.03.2022, in forza della determinazione n. 3 del 13.01.2022 che affidava il lavoro interinale alla società sino al 31.12.2022 ed ora prorogato sino al 30.06.2022 con lettera sottoscritta dalla società in data 23 marzo 2022;
- [redacted] *(istruttore direttivo tecnico categoria D1)* assunta a supporto dell'ufficio tecnico, mediante contratto di somministrazione di lavoro interinale mediante l'operatore **RANDSTAD ITALIA SPA** filiale di Castel Maggiore (Bo), a far data dal 07.04.2021 al 31.12.2021, in forza della determinazione n.32 del 25.03.2021, successivamente riassunta a far data dal 17.01.2022 al 31.03.2022, in forza della determinazione n. 3 del 13.01.2022 che affidava il lavoro interinale alla società sino al 31.12.2022, ed ora prorogata sino al 30.06.2022 con lettera sottoscritta dalla società in data 23 marzo 2022;
- [redacted] *(istruttore direttivo tecnico categoria D1)*assunto a supporto dell'ufficio tecnico, mediante contratto di somministrazione di lavoro interinale mediante l'operatore **RANDSTAD ITALIA SPA** filiale di Castel Maggiore (Bo), a far data dal 15.03.2022 al 15.06.2022, in forza della determinazione n.34 del 12.03.2022 che affidava il lavoro interinale alla società sino al 31.12.2022 ed ora prorogato sino al 30.06.2022 con lettera sottoscritta dalla società in data 13 giugno 2022;
- [redacted] *(istruttore direttivo tecnico – cat. D, p.e. D1, CCNL, dipendenti enti locali)* assunto a far data dal 17.05.2021 sino al 31.12.2021 con determinazione n.55 del 06.05.2021, successivamente prorogato sino al 31.12.2022 con determinazione n.163 del 31.12.2021;

acquisendo, nei casi in cui questo sia espressamente previsto, le previste autorizzazioni della *Direzione Territoriale del Lavoro* di Mantova per la stipula di ulteriori contratti a tempo determinato con gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art.19 del D.L. n.81/2015.

CONSIDERATO altresì che il suddetto Comune provvede regolarmente ad anticipare gli oneri per dette assunzioni, il rimborso dei quali avviene poi – previa rendicontazione con cadenza trimestrale alla Struttura Commissariale – mediante utilizzo delle risorse afferenti all'art.2 del più volte richiamato Decreto Legge n.74/2012 (*Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012*).

VISTO il proprio precedente decreto n.56 del 17 giugno 2022, con il quale si è provveduto al rimborso per il personale assunto a tempo determinato di che trattasi per il periodo che va da Gennaio a Marzo 2022.

VISTA la nota protocollo n.0007575/2022 del 19 agosto 2022, con la quale il Comune di **Moglia** ha trasmesso la documentazione relativa alle spese sostenute nel periodo **Aprile-Giugno 2022,** per il suddetto personale assunto a tempo determinato in forza delle citate Ordinanze n.750 e n.796,, chiedendo il rimborso delle stesse nella misura di € **54.969,97.**

ESAMINATA la predetta documentazione fornita dal Comune di **Moglia** e ravvisatane la regolarità, la completezza, nonché la congruità, conformità ed effettività della spesa sostenuta.

RITENUTO conseguentemente di poter riconoscere al Comune di **Moglia** la somma complessiva di € **54.969,97**, quale rimborso delle spese sostenute nel semestre **Aprile-Giugno 2022**, per il personale assunto a tempo determinato in forza della succitate Ordinanze n.750 e n.796, così come meglio indicato nell'allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso.

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 459, della legge n.234/2021.

ACCERTATO che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ove applicabili, sono stati assolti.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di liquidare al Comune di **Moglia** la somma complessiva di **€ 54.969,97,** a valere sul conto di tesoreria unica n.00180366, quale rimborso delle spese sostenute nel periodo **Aprile-Giugno 2022** per il personale assunto a tempo determinato in forza del disposto delle Ordinanze n.750 e n.796, così come meglio indicato nell'allegato al presente decreto, quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di imputare la suddetta somma sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 459, della legge n.234/2021.

3. di trasmettere copia del presente atto al Comune di **Moglia**.

IL SOGGETTO ATTUATORE
ROBERTO CERRETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO **COMUNE DI MOGLIA**

Mese di APRILE 2022 Totale **€ 10.364,57**

Ordinanza	*Nominativo*	*Retribuzione tabellare*	*Oneri riflessi*	*IRAP*
796/2022 750/2022	[redacted]	€ 1.896,70	€ 582,34	€ 164,39
	[redacted]	€ 1.896,70	€ 582,34	€ 164,39
	[redacted]	€ 1.896,70	€ 582,34	€ 164,39
	[redacted]	€ 1.746,85	€ 536,04	€ 151,39
		€ 7.436,95	***€ 2.283,06***	***€ 644,56***

Mese di MAGGIO 2022 Totale **€ 10.332,19**

Ordinanza	*Nominativo*	*Retribuzione tabellare*	*Oneri riflessi*	*IRAP*
796/2022 750/2022	[redacted]	€ 1.896,70	€ 582,54	€ 164,39
	[redacted]	€ 1.867,33	€ 581,28	€ 161,93
	[redacted]	€ 1.896,70	€ 582,54	€ 164,39
	[redacted]	€ 1.746,85	€ 536,15	€ 151,39
		€ 7.407,58	***€ 2.282,51***	***€ 642,10***

Mese di GIUGNO 2022 Totale **€ 10.364,57**

Ordinanza	*Nominativo*	*Retribuzione tabellare*	*Oneri riflessi*	*IRAP*
796/2022 750/2022	[redacted]	€ 1.896,70	€ 582,34	€ 164,39
	[redacted]	€ 1.896,70	€ 582,34	€ 164,39
	[redacted]	€ 1.896,70	€ 582,34	€ 164,39
	[redacted]	€ 1.746,85	€ 536,04	€ 151,39
		€ 7.436,95	***€ 2.283,06***	***€ 644,56***

Mese di Maggio-Giugno 2022 lavoro interinale società RANDASTAD Totale **€ 23.908,64**

Ordinanza	*Nominativo*	Fattura	Importo Fattura	*IRAP*
796/2022 750/2022	[redacted]	N.22FVRW060583 DEL 30.04.2022	€ 5.415,57	€ 1.145,00
		N.22FVRW060584 DEL 30.04.2022	€ 3.331,28	
		N.22FVRW079307 DEL 31.05.2022	€ 3.530,23	
		N.22FVRW079306 DEL 31.05.2022	€ 3.359,70	
		N.22FVRW098509 DEL 30.06.2022	€ 3.542,58	
		N.22FVRW098508 DEL 30.06.2022	€ 3.584,28	
			€ 22.763,64	

TOTALE COMPLESSIVO **€ 54.969,97**